CORTE DI GIUSTIZIA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE

per le controversie di cui l'articolo 58 dello Statuto del personale della Comunità

LA CORTE,

visto l'articolo 44 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

visto l'articolo 58 dello Statuto del personale della Comunità;

ha approvato ed adottato il presente Regolamento di procedura per le controversie di cui l'articolo 58 dello Statuto del personale della Comunità:

Articolo 1

Alle controversie di cui l'articolo 58 dello Statuto del personale della Comunità sono applicabili il Regolamento della Corte, il Regolamento addizionale ed il Regolamento sulle spese giudiziali con riserva delle disposizioni qui appresso.

Articolo 2

I ricorsi devono essere introdotti nel termine di due mesi. Tale termine decorre dalla notifica all'interessato della decisione dell'autorità competente della Comunità ed in caso di carenza dell'Istituzione, dopo il decorso di due mesi dal deposito del reclamo dell'interessato all'Istituzione.

Articolo 3

Nella materia sottoposta al presente Regolamento non è applicabile l'articolo 37 paragrafo 2 del Regolamento della Corte.

Articolo 4

Gli articoli 60 e 61 del Regolamento della Corte nonchè il Regolamento sulle spese giudiziali sono applicabili con riserva delle disposizioni qui appresso:

Le spese incontrate dall'Istituzione convenuta rimangono sempre a suo carico salvo nell'ipotesi prevista dall'articolo 5 del Regolamento sulle spese giudiziali.

Qualora il dipendente ottenga parziale vittoria in causa, la Corte stabilirà nella sua sentenza in quale proporzione le spese da esso incontrate andranno a carico dell'Istituzione.

Le spese incontrate dal dipendente ricorrente per essersi fatto rappresentare in causa da più d'un avvocato sono ripetibili solamente ove il dipendente dimostri di esservi stato costretto da eccezionali circostanze.

Articolo 5

Qualora un dipendente ricorrente che sia stato ammesso al gratuito patrocinio rimanga totalmente soccombente e risulti solvente, la Cancelleria potrà ricuperare gli importi anticipati dalla Corte ai sensi dell'articolo 62 del suo Regolamento, in forza di una decisione della Sezione. In caso di parziale soccombenza del dipendente la Sezione stabilirà l'ammotare per cui la Cancelleria potrà procedere al ricupero.

Qualora in una controversia con un dipendente ammesso al gratuito patrocinio, l'Istituzione sia totalmente soccombente, essa verrà condamata in sentenza a rimborsare alla Corte le spese da questa anticipate. In caso di parziale soccombenza dell'Istituzione essa verrà condannata al rimborso di tali spese nella proporzione fissata dalla Corte.

Articolo 6

Il presente Regolamento verrà pubblicato nelle quattro lingue ufficiali sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità.*

Approvato ed adottato a Lussemburgo, il 21 febbraio 1957.